

COMUNE DI VEJANO

PROVINCIA DI VITERBO

REGOLAMENTO PER LE SPESE DA EFFETTUARSI IN ECONOMIA

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.

2. Le norme del presente regolamento si applicano ai lavori in economia effettuati nei limiti di importo stabiliti dall'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (nel seguito semplicemente "Codice").

3. Il presente regolamento disciplina altresì le modalità, i limiti e le procedure di esecuzione delle forniture e dei servizi che vengono effettuati da parte del Comune in economia il cui importo non sia superiore alla soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria di cui all'art. 28 del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163, attualmente fissata in **200.000,00** euro con esclusione dell'IVA.

4. Nessun insieme di forniture o servizi omogenei può essere artificiosamente frazionato allo scopo di farlo rientrare per importo e natura nel campo di applicazione del presente regolamento. L'inottemperanza comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari graduate in rapporto all'entità e alla continuazione della violazione.

5. Non sono considerati artificiosamente frazionati:

a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;

b) gli affidamenti di un intervento misto di cui al successivo art.2, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

Art.2 – Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente in base al cosiddetto "principio della prevalenza funzionale".

2. L'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscono l'oggetto principale del contratto.

3. In caso di contratti misti è fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b).

4. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 3 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento

1. L'amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento, resta a carico del responsabile del servizio.
3. Il responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

TITOLO II DEI LAVORI IN ECONOMIA

Capo I

Tipologie, limiti e sistemi di esecuzione

Art. 4 - Limiti speciali a talune categorie di lavori in economia

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 6.
2. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

Art.5 - Tipologie dei lavori eseguibili in economia

1. Possono essere eseguiti in economia con il limite di importo di €.200.000,00 i seguenti lavori:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile o opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo i seguenti interventi:
 - prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - b) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica; lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;

h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

2. Possono altresì essere eseguiti in economia, entro il predetto limite di €200.000,00 tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
- b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
- c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
- d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con azienda o enti gestore;
- e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
- f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 2, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti o alla prestazione di servizi.

Art. 6 - Sistemi di esecuzione

1. I lavori in economia possono essere eseguiti attraverso uno dei seguenti sistemi:

- in amministrazione diretta;
- per cottimi;

2. Sono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta i lavori che possono essere effettuati dal Comune impiegando personale dipendente o personale eventualmente assunto. Il responsabile del procedimento per i lavori in economia acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.

3. Il cottimo è una procedura negoziata adottata per l'affidamento dei lavori di cui al precedente articolo 5 in tutti i casi in cui non sia possibile procedere in amministrazione diretta.

CAPO II - SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Art. 7 - Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta

1. In caso di esecuzione di lavori con il sistema dell'amministrazione diretta dovrà essere osservata la procedura indicata nei commi seguenti.

2. Il Responsabile del procedimento, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema dell'amministrazione diretta, dovrà approntare:

a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:

- il bene su cui si deve intervenire;
- l'esatta indicazione dei lavori;
- le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;

b) le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;

c) un preventivo di spesa, nel quale dovranno essere indicati gli eventuali materiali da acquistare necessari per l'esecuzione dei lavori di cui alla relazione sopra citata;
d) gli eventuali altri elaborati tecnico - progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati nell'art. 93 del Codice, e negli articoli da 17 a 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.12.04.2006, n.163.

3. Dopo che la Giunta comunale avrà approvato la perizia o il progetto, l'esecuzione di lavori sarà disposta con determinazione del responsabile del procedimento con la quale, dovrà specificarsi, tenuto conto delle capacità organizzative e tecniche dell'apparato comunale, le ragioni e le modalità di esecuzione dei lavori ed il sistema prescelto per l'esecuzione medesima.

Art. 8 - Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta

1. Quando con la determinazione di cui al precedente art.7 il responsabile del procedimento decide di provvedere direttamente all'effettuazione dei lavori, impiegherà il personale in servizio presso l'Amministrazione e quello eventualmente assunto in via straordinaria nel rispetto della normativa vigente, ed utilizzerà i mezzi d'opera di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione.

2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera con le modalità di cui fissate dal presente regolamento per l'affidamento di servizi e forniture per cottimi fiduciari.

CAPO III - SISTEMA DEL COTTIMO

Art. 9 - Procedura per l'esecuzione a cottimo

1. Qualora non sia possibile, anche per ragioni di opportunità, ricorrere alla amministrazione diretta, i lavori sono eseguiti con il sistema del cottimo mediante affidamento ad imprese fornite dei requisiti di legge, e secondo la procedura indicata nei commi ed articoli seguenti.

2. Il progettista dei lavori eseguiti in economia, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema del cottimo, dovrà approntare:

a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:

- il bene su cui si deve intervenire;
- l'esatta indicazione dei lavori;
- le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;

b) le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;

c) un preventivo di spesa, nel quale dovranno essere indicati gli eventuali materiali da acquistare necessari per l'esecuzione dei lavori di cui alla relazione sopra citata;

d) gli eventuali altri elaborati tecnico - progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati nell'art. 93 del Codice, e negli articoli da 17 a 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 10- Avvio delle procedure di scelta del contraente

1. Il Responsabile del procedimento può avvalersi della collaborazione, nella fase istruttoria e nel successivo iter procedimentale, di altro personale dipendente che gli viene, per lo scopo, messo a disposizione dal Responsabile del Servizio.

2. Il Responsabile del procedimento, quando gli interventi sono da realizzarsi con il sistema del cottimo fiduciario, richiede almeno 5 preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

3. La richiesta di preventivi deve avvenire secondo i principi trasparenza, rotazione e parità di trattamento, individuando i soggetti da consultare sulla base di indagini di mercato, tenendo anche conto delle richieste di essere invitati a gare fatte pervenire al comune da soggetti operanti nel settore

4. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

5. La lettera di invito di norma contiene:

- a) l'oggetto del lavoro da eseguire;
- b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive;
- c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione;
- d) la somma massima a disposizione con esclusione dell'IVA;
- e) le modalità e termini di pagamento;
- f) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
- g) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
- h) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del regolamento;
- j) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- k) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- m) l'informazione circa la facoltà per l'Amministrazione di provvedere all'esecuzione in danno del cottimista previa diffida o di procedere alla risoluzione del contratto mediante semplice denuncia con richiesta di risarcimento del danno subito, nei casi che lo stesso cottimista venga meno ai patti concordati con grave inadempimento.
- n) il termine di presentazione delle offerte;
- o) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali fogli patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

6. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore oltre che nel caso specificato nel c.4 del presente articolo anche qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti.

Art. 11 - Atti della procedura

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica o posta elettronica certificata. Nel caso di lavori di urgenza o di somma urgenza di cui ai successivi artt.21 e 22, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile del procedimento predispone un foglio di patti e condizioni o un capitolato d'appalto ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.

3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile del

procedimento redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 12 - Scelta del contraente

1. Scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte, il responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, esamina i preventivi presentati e, accertatane la regolarità, sceglie la ditta che avrà presentato il prezzo più basso. Egli, in qualità di ufficiale rogante, o un funzionario da lui delegato, redige il verbale delle operazioni. Tale verbale è approvato mediante la determinazione con la quale viene assunto il relativo impegno di spesa.

2. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario per lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino a € 200.000,003 è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

3. Il responsabile del procedimento è tenuto a verificare nei confronti dell'aggiudicatario il possesso dei requisiti di idoneità morale (art.38 del Codice), tecnico organizzativi ed economico finanziari prescritti per prestazioni di pari importo da affidare con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

4. Il responsabile del procedimento ha la facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.

5. L'atto di cottimo, che per importi superiori a € 40.000 è stipulato in forma pubblica amministrativa, deve riportare:

- a) l'indicazione dei lavori da realizzare o delle attività da svolgere;
- b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) gli obblighi generali a carico dell'impresa e comunque l'obbligo di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari ed in particolar modo di quelle relative all'assicurazione per gli operai contro gli infortuni sul lavoro, e quelle delle assicurazioni sociali
- d) le condizioni di esecuzione;
- e) il termine di ultimazione dei lavori;
- f) le modalità di pagamento;
- g) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.
- h) le garanzie a carico dell'esecutore
- i) la necessità che eventuali subappalti, cottimi o contratti similari, vengano previamente autorizzati dal responsabile del procedimento;
- j) la facoltà che si riserva l'Amministrazione di procedere d'ufficio a tutti gli oneri a carico del cottimista, oppure di risolvere mediante semplice denuncia, il contratto, qualora egli si renda inadempiente agli obblighi assunti;
- k) gli obblighi di tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 13 - Garanzie

1. Per gli appalti di importo inferiore a € 40.000 le imprese invitate alle gare informali per l'affidamento del cottimo fiduciario sono di norma esonerate dal prestare la cauzione provvisoria del 2% dell'importo dei lavori, di cui all'art.75 del Codice, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. Resta salva la facoltà di richiedere alle imprese invitate la cauzione provvisoria, anche per gli appalti inferiori alla suddetta soglia, ad insindacabile giudizio del responsabile del procedimento.

2. Per gli appalti di importo inferiore a €. 40.000 le imprese affidatarie sono di norma esonerate dal prestare la cauzione definitiva del 10% dell'importo dei lavori, di cui all'art. 113 del Codice, a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto in forma di scrittura privata.

Resta salva la facoltà di richiedere all'impresa affidataria la cauzione, anche per gli appalti inferiori alla suddetta soglia, ad insindacabile giudizio del responsabile del

procedimento.

3. Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dall'obbligo di stipulare la polizza assicurativa contro i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi di cui all'art.129 comma 1 del Codice per gli appalti di importo inferiore a € 40.000. Sotto tale soglia è comunque richiesta la stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi e contro i rischi di esecuzione delle opere che l'impresa è abilitata in via generale ad eseguire.

Art.14 - Consegna dei lavori

1. Il responsabile del procedimento dispone la consegna dei lavori stessi all'impresa aggiudicataria.

2. L'esecuzione dei lavori, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del direttore lavori.

3. Il suindicato tecnico, se diverso dal responsabile del procedimento, deve segnalare a quest'ultimo le irregolarità nello svolgimento dei lavori ai fini dell'eventuale applicazione delle penalità e sanzioni previste.

Art. 15 - Lavori non contemplati nel progetto

1. Quando nel corso dei lavori risultino necessarie nuove opere o forniture non previste, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia/ progetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.

2. Tali nuovi prezzi sono approvati con apposito atto del responsabile del servizio.

Art. 16 - Inadempimento

1. In caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante. Inoltre l'Amministrazione, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro o della provvista a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

CAPO IV - CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 17 - Annotazione dei lavori in economia

1. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del responsabile del servizio o

del procedimento o del direttore dei lavori:

a) per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali con verifica effettuata a cura del responsabile del settore/servizio delle bolle e delle relative fatture;

b) per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità e atti relativi ove vengono annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

Art. 18 - Liquidazione

1. Le spese dei lavori in economia sono liquidate dal Responsabile del Procedimento e con le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità.

2. La liquidazione viene disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità dei lavori e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, secondo i termini e le condizioni pattuite.

3. L'atto di liquidazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.

Art. 19 - Ordinazione e pagamento

1. Sulla base della liquidazione effettuata dal Responsabile del procedimento, il Responsabile del servizio finanziario dispone il pagamento delle somme liquidate ai

sensi del Regolamento di contabilità.

Art. 20 - Maggiori spese

1. Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia risultasse insufficiente la spesa autorizzata, il Responsabile del procedimento predispone una perizia suppletiva al fine di richiedere l'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie.

2. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata nei limiti di 200.000 Euro. Quando risultassero eccedenze sulla medesima e risultassero violate le disposizioni per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 194 del T.U.E.L. approvato con D. L.vo n. 267/20004.

CAPO V - LAVORI D'URGENZA DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 21 - Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 22 - Provvedimenti in casi di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo 21, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

6. Nei casi in cui il Sindaco interviene con i poteri di cui all'articolo 54, comma 2, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione di lavori ed opere, lo stesso Sindaco può disporre nella stessa ordinanza l'esecuzione dei lavori strettamente necessari, a trattativa privata senza la previa gara informale ovvero autorizzando il cottimo anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

7. Il responsabile del procedimento provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 6.

Art. 23 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e smi.6, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi dell' art. 4 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:

a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;

- b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
- c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
- d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:

- nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di euro 50.000,00;
- nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di euro 300.000,00.

TITOLO III - DELLE SPESE IN ECONOMIA PER FORNITURE E SERVIZI

Art.24 - Spese per forniture e servizi – principi generali

1. Le pubbliche forniture sono contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l'acquisto di beni, anche durevoli, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto, conclusi tra un fornitore ed il Comune. La fornitura può comportare, a titolo accessorio, lavori di posa, installazione, prova e collaudo.

2. Gli appalti pubblici di servizio sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra un prestatore di servizi e il Comune, aventi ad oggetto la prestazione di servizi elencati nel successivo art.25.

3. Resta salva la facoltà del responsabile del procedimento, di ricorrere per le forniture e servizi, ai sistemi di gara previsti dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, qualora esigenze di massima concorrenzialità richiedano di ricorrere alle più complesse procedure ivi previste, sempre che esse non risultino sproporzionate rispetto all'entità della fornitura o servizio richiesto.

4. Nei casi in cui siano attive convenzioni stipulate dalla Consip Spa ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488(1) e successive modificazioni, i funzionari titolari dei centri di responsabilità vi fanno ricorso oppure in caso di indisponibilità e in caso di motivata urgenza, possono procedere all'acquisizione in economia di beni e servizi in modo autonomo utilizzandone i parametri di prezzo - qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle predette convenzioni.

5. Alle determinazioni con cui si decide di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi è allegata una apposita dichiarazione con la quale il funzionario attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 26 della Legge 488/1999.

(!)si riporta il testo dell'art. 26 della L.488/99 e s.m.i.

26. Acquisto di beni e servizi .

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.

2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è

richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge.

3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui

al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il

contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.

4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno .

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti .

Art. 25 – Spese che possono effettuarsi in economia

1. Possono effettuarsi in economia, nel rispetto del limite di valore di cui al comma 3 dell'art.1 e delle norme contenute nel presente regolamento, le spese relative:

- a) catalogazione e inventariazione di beni;
- b) esecuzione di interventi, per la tutela, la conservazione, il ripristino, la manutenzione e la sistemazione di cose mobili ed immobili;
- c) consulenze, studi, ricerche, indagini, rilevazioni connesse alle attività istituzionali;

- d) consulenze legali, tributarie, fiscali, contributive, sanitarie e tecniche;
- e) servizi legali e prestazioni notarili;
- f) servizi tecnici di cui all'art. 90 cat.12 allegato 2/A del codice di importo inferiore ad € 40.000,008;
- g) comunicazione e la divulgazione delle attività istituzionali;
- h) corsi di preparazione e qualificazione professionali, formazione e perfezionamento del personale e degli amministratori; partecipazione alle spese per convegni e corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
- i) uniformi, divise, vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale;
- j) igiene, prevenzione e sicurezza sul lavoro compresi gli accertamenti sanitari da effettuare nei confronti del personale in servizio e le spese per il conferimento dell'incarico di "Medico competente";
- k) mense, anche scolastiche;
- l) acquisto ticket pasti;
- m) trasporti, anche scolastici, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
- n) riparazione di mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio;
- o) espletamento di concorsi od esami, comprese quelle eventualmente necessarie per l'affitto a breve termine di locali idonei con eventuali attrezzature di funzionamento installate;
- p) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione ovvero per via telematica;
- q) polizze di assicurazione;
- r) funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni;
- s) adesione ad organismi associativi del settore;
- t) vigilanza di sedi e di beni;
- u) installazione e esercizio di impianti, di riscaldamento, di condizionamento, di illuminazione e forza motrice, di elevazione, idrici, di antincendio e antifurto;
- v) acquisto, installazione, assistenza, fitto, leasing di impianti ed apparecchiature telefoniche, crittografiche, elettriche, informatiche, telematiche ed elettroniche per la archiviazione e la elaborazione di dati e relative reti; stazioni radio, telescriventi, fotoriproduttori, videoregistratori, proiettori, apparecchiature per la ricezione di trasmissioni radiotelevisive, macchine da scrivere e da stampa e mobili di sicurezza; hardware e software; apparecchiature di microfilmatura ed altre macchine d'ufficio; progettazione, realizzazione e sviluppo di programmi informatici; archiviazione, elaborazione e conversione informatica dei dati ed attività connesse da parte di ditte e tecnici specializzati; manutenzione e riparazione dei suddetti apparati e del relativo software; acquisto di parti di ricambio, materiale ausiliario e di consumo per tutto quanto precede;
- w) affitto locali ed oneri accessori, noleggio attrezzature, arredamento, mezzi di trasporto ed altro materiale eventualmente occorrente;
- x) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
- y) acquisto di giornali, riviste, libri, cataloghi e pubblicazioni varie, relativi abbonamenti e rilegatura, nonché spedizione;
- z) lavori di stampa, riproduzione, tipografia, litografia realizzati anche per mezzo di tecnologia audiovisiva ed informatica;
- aa) organizzazione di convegni, congressi, conferenze, mostre e per il ricevimento di delegazioni, esponenti e personalità, relative spese di rappresentanza ed ospitalità;
- bb) organizzazione manifestazioni ed eventi culturali, turistici, sportivi, ricreativi, sociali;
- cc) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi, acquisto di corone di fiori per cerimonie ufficiali;

dd)spese postali, telefoniche, telegrafiche e di telecomunicazioni in genere; spese per consumo di energia elettrica, acqua, gas e combustibili per riscaldamento, compresi gli allacciamenti; acquisto di materiale di cancelleria, stampati ed altro materiale di facile consumo; acquisto di beni e prestazione di servizi per la pulizia dei locali e la rimozione dei rifiuti;

ee) riparazione, manutenzione, assicurazione di autoveicoli e motoveicoli; acquisto, noleggio e leasing di autoveicoli e motoveicoli; acquisto di pezzi di ricambio per i suddetti; tasse di immatricolazione e similari, lavaggio e provviste di carburante, di lubrificanti e di altro materiale di consumo;

ff) servizi di giardinaggio, acquisto di materiali, utensili e mezzi per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta; acquisto manutenzione e riparazione di impianti tecnici degli edifici; smaltimento di rifiuti pericolosi; derattizzazione e disinfestazione;

gg)acquisto di strumenti scientifici, libri scolastici e sussidi didattici; acquisto e manutenzione di lavagne luminose;

hh)forniture e relativi servizi di manutenzione di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi, nonché di attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscale, montacarrozze, pedane, segnaletica stradale);

ii) acquisto di rullini fotografici, altro materiale fotografico e servizi di sviluppo e stampa; beni per la conservazione e diffusione di immagini e filmati;

jj) spese minute di ordine corrente, non previste nei precedenti paragrafi;

kk) forniture e servizi di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.

2. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle ipotesi indicate nell'art. 125, comma 10, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 1639.

Art.26 - Modalità di esecuzione di spese in economia

1. Le spese in economia di cui al presente regolamento possono essere eseguite, per quanto ai servizi. con i seguenti sistemi:

- a) amministrazione diretta;
- b) per cottimo fiduciario;
- c) con sistema misto (amministrazione diretta e cottimo fiduciario).

2. Le spese in economia per forniture sono eseguite con i sistemi del precedente comma lett. b e c)

9 si riporta il comma 10 del citato art.125 del D.Lgs163/2006 "10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone,

animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.”

Art.27 - Esecuzione in amministrazione diretta

1. Sono eseguite con il sistema dell'amministrazione diretta le spese per servizi per i quali non occorre l'intervento dell'opera di alcun imprenditore.
2. I servizi sono eseguiti con il personale dipendente del Comune impiegando i materiali e i mezzi o quant'altro occorra, di proprietà o in uso del Comune stesso.
3. Sono altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna anche se occorrenti per l'esecuzione dei servizi di cui al precedente comma 2.
4. Sono esclusi dalla forma dell'amministrazione diretta tutti i servizi per i quali non siano disponibili le attrezzature e non si possa assicurare un'organizzazione adeguata.

Art.28 - Esecuzione per cottimi fiduciari

1. Sono eseguite con il sistema del cottimo fiduciario le spese per le forniture e per i servizi per l'esecuzione dei quali si rende necessario ed opportuno l'affidamento a persone o ad imprese di fiducia che assumono la fornitura o il servizio con l'obbligo di provvedere con i propri mezzi all'esecuzione totale o parziale nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento.
2. Con il sistema del cottimo fiduciario il funzionario responsabile stabilisce un rapporto con persone o imprese di fiducia che siano in grado di portare a termine una fornitura o un servizio nelle forme, nei modi e nei termini ritenuti più convenienti per l'Amministrazione comunale.

Art.29 - Esecuzione con il sistema misto

1. Sono eseguite con il sistema misto le spese per forniture e per servizi per le quali si rende necessaria l'esecuzione in parte in amministrazione diretta ed in parte mediante l'affidamento a persone o imprese di fiducia nel rispetto delle norme contenute nei precedenti artt.27 e 28.

Art.30 - Avvio del procedimento in economia

1. Qualora si presenti la necessità di disporre l'esecuzione di spese in economia, il funzionario titolare del Centro di Responsabilità provvede direttamente, o per mezzo del responsabile del procedimento nominato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi fissati dalla Giunta comunale nel PEG, ad emanare una determinazione ai sensi degli art.183, comma 3 e 192 del T.U.E.L., con la quale viene prenotato l'impegno di spesa sui competenti capitoli del PEG.–Piano della performance.

2. La determinazione, deve contenere:

- a) l'esatta indicazione degli interventi da realizzare;
- b) le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
- c) l'importo presunto della spesa;
- d) le caratteristiche tecniche dell'intervento;
- e) l'attestazione che il procedimento rientra nelle fattispecie previste dal presente regolamento;
- f) la forma di esecuzione degli interventi (se cioè gli stessi si eseguiranno in amministrazione diretta o a cottimo fiduciario o con sistema misto).

2. Nel caso che la modalità prescelta sia quella del cottimo fiduciario e si versi nella fattispecie in cui è possibile effettuare una trattativa diretta con una sola ditta, la determinazione di cui al comma precedente conterrà anche l'impegno di spesa ai sensi dell'art. 183, commi 1 e 9 del T.U.E.L.

Art.31 - Modalità di esecuzione spese in amministrazione diretta

1. Per l'esecuzione di spese in economia con il sistema dell' amministrazione diretta viene osservata la seguente procedura:

- a) una volta divenuta esecutiva la determinazione di cui precedente articolo 30, per quanto concerne l'esecuzione dei servizi, il funzionario utilizza il personale già in

servizio presso l'Amministrazione e quello eventualmente assunto in via straordinaria nel rispetto della vigente normativa. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi occorrenti. Per quanto concerne gli acquisti, di importo presunto fino a € 40.000 con esclusione dell'IVA, si procederà mediante ricerca di mercato informale e/o trattativa diretta, previa attestazione della congruità dei prezzi rilasciata dallo stesso responsabile dell'ufficio o servizio il quale si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò predisposti, se esistenti. Per gli acquisti di importo superiore si procederà mediante gara informale da esperirsi richiedendo almeno cinque preventivi - offerte a ditte idonee. La richiesta di preventivi deve avvenire secondo i principi richiamati dall'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, individuando i soggetti da consultare sulla base di indagini di mercato, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, tenendo anche conto delle richieste di essere invitati a gare fatte pervenire al comune da soggetti operanti nel settore.

b) l'ordinazione della spesa viene disposta dal responsabile del servizio con lettera od altro atto idoneo nel rispetto di quanto stabilito nel 1° comma dell'art.191 del T.U.E.L.;

c) effettuata la spesa il funzionario responsabile del servizio attiva le ulteriori procedure per la liquidazione della spesa sostenuta con le modalità stabilite dall'art.184 del T.U.E.L., dal regolamento comunale di contabilità e dal presente regolamento.

Art.32 - Modalità di esecuzione spese per cottimo fiduciario

1. Per l'esecuzione di spese in economia con il sistema del cottimo fiduciario, una volta divenuta esecutiva la determinazione di cui precedente articolo 30, viene osservata la seguente procedura:

a) il funzionario provvede a stabilire, sotto la sua responsabilità, accordi con persone o ditte di fiducia per forniture e servizi. Nella stipula dei predetti accordi il funzionario, per quanto concerne le forniture ed i servizi di importo presunto fino a € 40.000 procederà mediante ricerca di mercato informale e/o trattativa diretta, previa attestazione della congruità dei prezzi rilasciata dallo stesso responsabile dell'ufficio o servizio il quale si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò predisposti, se esistenti. Si applica l'art. 336 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Per gli acquisti di importo superiore, il funzionario procede mediante gara informale da esperirsi richiedendo almeno cinque preventivi - offerte a ditte idonee. La richiesta di preventivi deve avvenire secondo i principi richiamati dall'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, individuando i soggetti da consultare sulla base di indagini di mercato, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, tenendo anche conto delle richieste generiche ad essere invitati a gare fatte pervenire al Comune da soggetti operanti nel settore.

b) l'ordinazione della spesa viene disposta dal responsabile del servizio con lettera od altro atto idoneo nel rispetto di quanto stabilito nel 1° comma dell'art.191 del T.U.E.L.;

c) l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore a € 20.000 e fino alle soglie di cui all'art. 125, comma 9, del codice è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo del committente¹⁰;

d) effettuata la spesa il funzionario responsabile del servizio attiva le ulteriori procedure per la liquidazione della spesa sostenuta con le modalità stabilite dall'art.184 del T.U.E.L., dal regolamento comunale di contabilità e dal presente regolamento.

Art.33 - Modalità di esecuzione di spese con il sistema misto

Per le modalità di effettuazione delle spese con il sistema misto (amministrazione

diretta e cottimo fiduciario) si fa riferimento alle disposizioni contenute nei precedenti artt.31 e 32.

Art.34 - Contenuto delle richieste di preventivi - offerta

1. Nel caso di gara informale la richiesta alle ditte dei preventivi offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, posta certificata, ecc) deve contenere:

- a) l'indicazione degli interventi da realizzare o degli acquisti da effettuare;
- b) le caratteristiche tecniche;
- c) le modalità di esecuzione ed il termine per la consegna delle forniture o per l'inizio delle attività;
- d) la somma massima a disposizione dell'amministrazione con esclusione dell'IVA;
- e) le eventuali garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- f) il termine di presentazione delle offerte;
- g) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- h) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- i) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- j) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- k) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del regolamento;
- l) l'indicazione dei termini di pagamento;
- m) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- n) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- o) l'informazione circa la facoltà per l'Amministrazione di provvedere all'esecuzione in danno del cottimista previa diffida o di procedere alla risoluzione del contratto mediante semplice denuncia con richiesta di risarcimento del danno subito, nei casi che lo stesso cottimista venga meno ai patti concordati con grave inadempimento;
- p) il termine di presentazione delle offerte;

2. Nella specificazione delle caratteristiche tecniche relative alla fornitura è fatto divieto di richiedere prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza indicando marche, brevetti o tipi. Tale indicazione è tuttavia ammessa se non è possibile fornire una descrizione dell'oggetto del contratto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli interessati. In tal caso nella richiesta di preventivi dovrà essere espressamente prevista la possibilità di fornitura anche di modelli o altre marche aventi caratteristiche equivalenti. Per quanto riguarda gli acquisti di alimenti per le mense scolastiche le disposizioni del presente comma possono essere derogate.

3. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, purché si resti nel limite di spesa preventivato.

4. Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il sistema del prezzo più basso che quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In quest'ultimo caso la richiesta di preventivo deve indicare anche i criteri di preferenza, inoltre il funzionario deve farsi assistere da due dipendenti dell'amministrazione che siano competenti

nella materia oggetto dell'affidamento.

5. Il responsabile del procedimento, una volta ricevuti i preventivi offerta, procede contestualmente al loro esame, assistito da due dipendenti in funzione di testimoni e procede egli stesso, come ufficiale rogante, a redigere il verbale delle operazioni.

6. I preventivi pervenuti sono raccolti agli atti della pratica.

7. I preventivi offerta devono essere accompagnati da dichiarazione sostitutiva, resa dal

titolare o legale rappresentante della ditta invitata alla gara informale, ai sensi degli art. 46 e 47 del Testo unico sulla documentazione amministrativa approvato con D. Lgs. 28 dicembre 2000, n.445, con la quale si attesti, oltre al possesso di particolari idoneità professionali o abilitazioni richieste dalla natura del servizio o della fornitura richiesti, anche il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dall'art.38 del Codice, nonché dei requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica e professionale stabiliti, ai sensi degli articoli 41 e 42 del medesimo D. Lgs n. 163/2006, nel rispetto del criterio di proporzionalità dal funzionario che dispone la spesa.

8. Nelle trattative dirette, ove consentite, il responsabile del procedimento avrà cura di acquisire la dichiarazione sostitutiva di cui al comma precedente prima di emanare la determinazione di impegno di spesa.

9. Il funzionario procede successivamente alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento, ogni qual volta ciò risulti opportuno a sua discrezione o del responsabile del procedimento.

Art.35 - Forma dei contratti

1. Per servizi e forniture in economia di importo pari o inferiore a € 20.000,00 IVA esclusa, qualunque sia il sistema di esecuzione, di norma il contratto si perfeziona nel momento in cui la ditta che ha presentato il preventivo o l'offerta ha conoscenza dell'accettazione del Comune mediante ricezione della lettera con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

2. Per le forniture ed i servizi eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario di importo compreso tra 20.000,01 e 40.000,00 euro si procede alla stipula con la ditta affidataria del contratto di cottimo fiduciario per scrittura privata. Per importi superiori a 40.000,00 il contratto di cottimo è stipulato in forma pubblica amministrativa.

3. Il contratto di cottimo deve contenere:

- a) l'indicazione degli interventi da realizzare o delle attività da svolgere;
- b) i prezzi unitari e le clausole di revisione periodica del prezzo per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) gli obblighi generali a carico dell'impresa e comunque l'obbligo di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari ed in particolar modo di quelle relative all'assicurazione per gli operai contro gli infortuni sul lavoro, e quelle delle assicurazioni sociali;
- e) il tempo utile per l'esecuzione;
- f) le penalità in caso di ritardo;
- g) le modalità di pagamento;
- h) la necessità che eventuali subappalti, cottimi o contratti simili, vengano previamente autorizzati dal responsabile del procedimento;
- i) la facoltà che si riserva l'Amministrazione di procedere d'ufficio a tutti gli oneri a carico del cottimista, oppure di risolvere mediante semplice denuncia, il contratto, qualora egli si renda inadempiente agli obblighi assunti.
- j) gli obblighi di tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i.

4. Il contratto di cui al comma 2, primo periodo, può perfezionarsi anche mediante obbligazione del cottimista sottoscritta in calce alla determinazione di affidamento

nella quale verranno analiticamente indicati tutti gli elementi elencati nel precedente comma 3.

Art.36 - Garanzie

1. Le ditte appaltatrici delle forniture in economia sono, di norma, esonerate dalla cauzione provvisoria e dalla garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto di cottimo fiduciario.

2. Le ditte appaltatrici dei servizi in economia di importo inferiore ad € 40.000 sono, di norma, esonerate dal prestare la cauzione provvisoria e dalla garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto di cottimo fiduciario, salvo che, per la specificità dei servizi da rendere, il responsabile del procedimento in sede di adozione della determinazione di cui all'art.30 non ritenga opportuno richiederle.

3. Le ditte affidatarie di servizi di importo superiore ad €40.000,00 sono comunque tenute alla costituzione di garanzia fidejussoria nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo del servizio affidato.

Art.37 - Revisione prezzi

1. Per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa la cui durata ecceda i 12 mesi va inserita una clausola di revisione periodica del prezzo nel rispetto del 1° comma dell'art.1664 del codice civile e dell'art.115 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art.38 - Contabilità delle spese in economia

1. Le spese eseguite in economia con il sistema in amministrazione diretta sono contabilizzate con semplici registrazioni effettuate a cura del responsabile del servizio circa le provviste occorse, i mezzi d'opera ed i noli.

Art.39- Liquidazione delle spese in economia

1. Per le spese in economia, sia quelle effettuate con il sistema dell'amministrazione diretta, sia quelle effettuate con il sistema del cottimo fiduciario sono liquidate dal responsabile del servizio con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.

2. La liquidazione viene disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità delle forniture e dei servizi e sulla rispondenza degli stessi requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.

3. Le liquidazioni potranno essere eseguite anche in acconto, restando comunque esclusa qualunque forma di anticipazione.

Art. 40 - Inadempimenti

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata la fornitura dei beni e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera di ordinazione. Inoltre il funzionario, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte della fornitura del bene e del servizio a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

2. Nel caso di inadempimento grave, il funzionario può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo sempre il risarcimento dei danni subiti.

Art.41 - Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici

1. Ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice approvato con D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 e della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, la procedura di acquisti in economia può essere condotta, in tutto o in parte, dalla stazione appaltante avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l'utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

2. Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, la stazione appaltante può utilizzare il mercato elettronico di cui all'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

TITOLO IV - NORME FINALI

Art. 42 -Norme finali

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
3. Il presente regolamento, una volta esecutiva la deliberazione di approvazione, entra in vigore nei termini e con le modalità previste dallo Statuto Comunale.

sommario

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Oggetto e scopo del regolamento

Art.2 - Interventi misti

Art.3 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento

TITOLO II - DEI LAVORI IN ECONOMIA

Capo I - Tipologie, limiti e sistemi di esecuzione

Art.4 - Limiti speciali a talune categorie di lavori in economia

Art.5 - Tipologie dei lavori eseguibili in economia

Art.6 - Sistemi di esecuzione

Capo II - Sistema dell'amministrazione diretta

Art.7 - Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta

Art.8 - Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta

Capo III - Sistema del cottimo

Art. 9 - Procedura per l'esecuzione a cottimo

Art.10 - Avvio delle procedure di scelta del contraente

Art.11 - Atti della procedura

Art.12 - Scelta del contraente

Art.13 - Garanzie

Art.14 - Consegna dei lavori

Art.15 - Lavori non contemplati nel progetto

Art.16 - Inadempimento

Capo IV - Contabilita' dei lavori in economia

Art. 17 - Annotazione dei lavori in economia

Art. 18 - Liquidazione

Art. 19 - Ordinazione e pagamento

Art. 20 - Maggiori spese

Capo V - Lavori d'urgenza disposizioni particolari

Art. 21 - Lavori d'urgenza

Art. 22 - Provvedimenti in casi di somma urgenza

Art. 23 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

TITOLO III - DELLE SPESE IN ECONOMIA PER FORNITURE E SERVIZI 10

Art.24 - Spese per forniture e servizi - principi generali

Art.25 - Spese che possono effettuarsi in economia

Art.26 - Modalità di esecuzione di spese in economia

Art.27 - Esecuzione in amministrazione diretta

Art.28 - Esecuzione per cottimi fiduciari

Art.29 - Esecuzione con il sistema misto

Art.30 - Avvio del procedimento in economia

Art.31 - Modalità di esecuzione spese in amministrazione diretta

Art.32 - Modalità di esecuzione spese per cottimo fiduciario

Art.33 - Modalità di esecuzione di spese con il sistema misto

Art.34 - Contenuto delle richieste di preventivi - offerta

Art.35 - Forma dei contratti

Art.36 - Garanzie

Art.37 - Revisione prezzi

Art.38 - Contabilità delle spese in economia

Art.39 - Liquidazione delle spese in economia

Art.40 - Inadempimenti

Art.41 - Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici

TITOLO IV_ NORME FINALI

Art. 42 -Norme finali